

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1175 DEL 16/10/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI SPAZI AZIENDALI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELL'ASL 2 DI OLBIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/10/2015	Al 31/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Premesso quanto segue :

- che con Delibera del Direttore Generale n. 277 del 20/03/2006 è stato approvato il Regolamento per l'autorizzazione all'utilizzo di spazi aziendali per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli edifici di proprietà o nella disponibilità dell'asl n.2 di Olbia;
- che successivamente con delibera n. 787 del 07/04/2010 è stato riapprovato il medesimo Regolamento ;
- che a seguito accertamento anche presso le ns. strutture dell'esistenza sul mercato di macchinette erogatrici di sole cialde di caffè, thè ecc. (bevande calde/fredde), al fine di disciplinare anche tale tipologia ed assimilarla alle macchinette di tipo domestico per la produzione di bevande calde (caffè o thè) a mezzo di cialde per le quali vi è obbligo di autorizzazione scritta da parte del responsabile della struttura in cui debbono essere collocate, previa verifica della conformità delle macchinette alle norme CEI di riferimento per quanto concerne la sicurezza elettrica, della sicurezza dei collegamenti elettrici (con il Settore Tecnico dell'Azienda) e dell'idoneità del luogo in cui si intende allocare la macchinetta, dal punto di vista funzionale, si rende opportuno integrare e modificare il regolamento indicato sopra; le integrazioni e le modifiche sono riportate in corsivo e sottolineato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente;

VISTI: il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Il DPR .207/2010;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
L'atto aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di integrare il regolamento per l'autorizzazione all'utilizzo di spazi aziendali per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli edifici di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, come da allegato alla presente deliberazione (ALL. A), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce interamente il regolamento approvato con deliberazione n. 277/2006 e riapprovato con delibera n. 787 del 07/04/2010;

- di comunicare il presente atto al Servizio SISA, perché venga data la massima diffusione e pubblicità all'integrazione del regolamento;

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo**

Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
RD
Codice Servizio 282/2015

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
OLBIA**

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI SPAZI AZIENDALI
PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED
ALIMENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELL'ASL
2 DI OLBIA**

INDICE DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, limiti e finalità
- Art. 2 Natura e durata dell'autorizzazione
- Art. 3 Beni oggetto dell'autorizzazione

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

- Art. 4 Competenza al rilascio delle autorizzazioni, modalità e criteri per l'assegnazione e l'individuazione degli spazi
- Art. 5 Autorizzazione: requisiti dei richiedenti - condizioni

RAPPORTI TRA ASL 2 E CONCESSIONARIO

- Art. 6 Prezzo annuo
- Art. 7 Modalità di pagamento del prezzo
- Art. 8 Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato - norme di sicurezza
- Art. 9 Assistenza e manutenzione
- Art. 10 Vendita dei prodotti
- Art. 11 Assicurazioni
- Art. 12 Ulteriori cause di revoca dell'autorizzazione – rinuncia – adempimenti connessi all'estinzione dell'autorizzazione
- Art. 13 Controlli
- Art. 14 Verifiche e lavori
- Art. 15 Imposte e tasse
- Art. 16 Norme finali transitorie

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto, limiti e finalità

Le norme del presente regolamento disciplinano l'installazione, la gestione e l'esercizio delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande all'interno degli immobili di proprietà, nella disponibilità o in uso, a qualsiasi titolo, dell'Asl 2 di Olbia, stabilendone i criteri e le modalità di autorizzazione al fine di razionalizzare e ottimizzare il servizio di gestione, favorire un allargamento dell'offerta alberghiera a disposizione dei pazienti, degli utenti dei servizi e dei terzi frequentatori a qualsiasi titolo dei locali aziendali, garantendo la qualità e la sicurezza del servizio.

Ai soggetti autorizzati è fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente gli spazi per scopi diversi durante la vigenza dell'autorizzazione.

Sono altresì vietate la cessione sia parziale sia totale dell'autorizzazione, salvi i casi di fusione, incorporazione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, consentiti con modalità che rispettino, in applicazione analogica ex art. 12 c. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale, la relativa disciplina in materia di appalti pubblici.

Art. 2

Natura e durata dell'autorizzazione

Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di prodotti mediante distributore o apparecchiatura automatici e l'Azienda si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di autorizzazione temporanea e non come locazione o sublocazione; l'autorizzazione è sempre revocabile, in tutto o in parte, senza diritto d'indennizzo, nell'ipotesi in cui sopravvenuti interessi pubblici lo rendano necessario, così come nei casi in cui il soggetto autorizzato abbia perduto i requisiti di carattere morale che permettono di contrattare con la pubblica amministrazione, sia sottoposto a procedure concorsuali o non possa più esercitare, ad esempio perché cancellato dalla CCIAA, la propria attività commerciale.

L'autorizzazione all'uso degli spazi per l'installazione di apparecchiature o distributori automatici è onerosa: il corrispettivo è determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

L'autorizzazione decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento e ha durata di anni 3.

Art. 3

Beni oggetto di autorizzazione

Il presente regolamento deve essere integralmente applicato per le autorizzazioni inerenti i distributori automatici di:

- a. bevande calde;
- b. bevande fredde di qualunque tipo, in lattina, bottiglia o tetrapack;
- c. prodotti alimentari, dolci o salati, confezionati.

Il presente regolamento, salvo quanto previsto nel seguito del presente comma, non si applica esclusivamente per l'installazione di macchinette di tipo domestico per la produzione di bevande calde (caffè o thè) a mezzo di cialde e relative macchinette erogatrici di sole cialde; per esse, vi è obbligo di autorizzazione scritta da parte del responsabile della struttura in cui debbono essere collocate; nell'ipotesi di più richiedenti, si rispetta l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Azienda; copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa alla Direzione Amministrativa aziendale; l'autorizzazione è rilasciata previa verifica:

1. della conformità delle macchinette alle norme CEI di riferimento per quanto concerne la sicurezza elettrica;
2. con il Settore Tecnico dell'Azienda, della sicurezza dei collegamenti elettrici;

3. dell' idoneità del luogo in cui si intende allocare la macchinetta, dal punto di vista funzionale, che di norma deve essere la cucinetta di reparto se esistente o altro locale non aperto al pubblico con similare funzione.

Relativamente alle macchinette erogatrici di sole cialde è previsto il versamento a titolo di rimborso per i consumi elettrici derivanti dall'accesso alla reti ASL di € 200,00 l'anno, per ogni distributore, da versare secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente regolamento.

Non possono essere autorizzati altri tipi di apparecchi di somministrazione negli spazi aziendali in assenza di autorizzazione scritta del Direttore Generale o suo delegato.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4

Competenza al rilascio delle autorizzazioni, modalità e criteri per l'assegnazione e l'individuazione degli spazi

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 vengono rilasciate dal Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato in modo non generico ma con riferimento a spazi determinati individuati in modo preciso.

Le autorizzazioni sono rilasciate previo espletamento di apposita procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa, per l'individuazione dei soggetti da autorizzare che offrano le garanzie richieste dal presente regolamento insieme alla migliore offerta economica.

L'individuazione degli spazi per l'installazione degli apparecchi è effettuata prima dell'avvio della procedura per la scelta dei soggetti da autorizzare tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) disponibilità di spazio idoneo di superficie tale che l'installazione delle macchine non causi intralcio alle attività abitualmente svolte in quella sede, con possibilità di utilizzo di luce ed acqua;
- b) del nascente obbligo a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia di mettere a disposizione i locali, nella misura predeterminata in autorizzazione, e di consentire che il soggetto autorizzato si colleghi agli impianti esistenti per la somministrazione di acqua ed energia, nel limite strettamente necessario per far funzionare la macchina, eventualmente completando detti impianti a regola d'arte con spese a suo carico;
- c) del fatto che i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi costituenti vie di fuga, mentre dovranno essere posizionati preferibilmente nelle vicinanze di un estintore portatile; in mancanza, il soggetto autorizzato deve provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di estintore portatile, mantenendolo in costante efficienza.

E' vietato a soggetti diversi da quello di cui al primo comma del presente articolo concedere spazi per l'installazione delle apparecchiature di somministrazione di alimenti e bevande: la violazione del divieto comporta responsabilità amministrativo contabile e disciplinare a carico dell'attore.

Art. 5

Autorizzazione: requisiti dei richiedenti - condizioni

L'autorizzazione è rilasciata, in esisto alla procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento, a soggetti:

A) in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione CCIAA per l'attività oggetto di autorizzazione;

- requisiti morali per contrattare con la P.A. ai sensi della legislazione vigente in materia di pubblici appalti di servizi;

B) a condizione:

- che i soggetti interessati accettino incondizionatamente ed integralmente quanto disposto con il presente Regolamento;
- che resti a loro carico l'ottenimento di qualunque ulteriore licenza, autorizzazione, concessione o atto d'assenso comunque denominato eventualmente necessario, ai sensi dell'ordinamento vigente e futuro, per lo svolgimento del servizio (ad esempio, denuncia di inizio attività, ai sensi della Legge 241/90 e del D.Lgs. 114/98 e relative norme regionali attuative);
- che l'autorizzato sia regolare nei pagamenti del prezzo offerto nella procedura di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- che l'autorizzato garantisca costantemente nel tempo la qualità ed i livelli dei prezzi dei prodotti offerti al pubblico a mezzo delle macchine.

All'autorizzazione sono allegati i documenti necessari in relazione a quanto sopra previsto, compresa copia del presente Regolamento firmata dal soggetto autorizzato in ogni pagina per accettazione.

Le spese relative, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del soggetto autorizzato, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

RAPPORTI TRA ASL 2 E SOGGETTO AUTORIZZATO

Art. 6

Prezzo annuo

L'autorizzazione all'installazione di distributori automatici comporta l'onere, a carico dei soggetti autorizzati, di pagare all'ASL 2 di Olbia un prezzo, con cadenza annuale; in nessun caso è ammessa l'autorizzazione gratuita.

Il prezzo deve essere versato anticipatamente; all'inizio del periodo di validità dell'autorizzazione, copia della ricevuta di versamento anticipato deve essere allegata all'autorizzazione perché questa acquisti efficacia; negli anni successivi, essa dev'essere depositata entro trenta giorni dallo scadere dell'annualità precedente, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.

Il prezzo annuo si riferisce a unità singola installata (corpo macchina), in grado di erogare solo bevande calde o solo bevande fredde e alimenti; il prezzo annuo per unità singola installata è raddoppiato nell'ipotesi di unica macchina capace di erogare bevande calde, fredde ed alimenti.

I prezzi base annui per unità singola installata sono differenziati secondo il seguente prospetto:

Presidi Ospedalieri con un massimo di 50 posti letto	€/macchina/anno 2.500,00
Presidi Ospedalieri da 51 a 150 posti letto	€/macchina/anno 3.500,00
Presidi Ospedalieri superiori a 150 posti letto	€/macchina/anno 4.500,00
Sedi amministrative o sanitarie con presenze fino a 50 dipendenti	€/macchina/anno 2000,00
Sedi amm.ve o sanitarie con presenze superiori a 50 dipendenti	€/macchina/anno 2500,00

Sono assimilati a presidi ospedalieri le strutture complementari, quali ad esempio gli immobili del Centro Trasfusionale e di Via Canova rispetto all'Ospedale San Giovanni di Dio, nonché strutture di ricovero quali Residenze Sanitarie Assistite.

Il prezzo effettivo di autorizzazione è determinato in esito alla procedura di cui all'art. 4. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto ai prezzi base annui per unità singola installata di cui sopra.

Detti prezzi base saranno aggiornati ogni tre anni con atto deliberativo.

Il prezzo è compensativo dell'autorizzazione, compresi i consumi (elettrici, eventualmente idrici) derivanti dall'accesso alle reti ASL; l'Azienda non risponde di stacchi, sbalzi o interruzioni nell'erogazione di elettricità e di acqua, a qualsiasi causa imputabili.

L'Azienda non risponde altresì della custodia e di furti o danneggiamenti delle apparecchiature o di denaro o di altri beni del soggetto autorizzato, dovendosi intendere dette responsabilità non compensate dal prezzo corrisposto.

Art. 7

Modalità di pagamento del prezzo

Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul CCP n.11536075 o sul CC n.. 5530303 c/o Banco di Sardegna, Filiale di Via De Filippi, entrambi intestati all'ASL 2 di Olbia - Servizio Tesoreria, con indicazione della causale di versamento, del numero di macchine e del periodo ai quali si riferisce il pagamento.

Art. 8

Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato – Norme di sicurezza

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere:

- ad eseguire l'allacciamento della macchina alle reti di distribuzione elettriche e idriche esistenti, eventualmente modificandole, a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, nel rispetto delle istruzioni dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
- a installare esclusivamente apparecchiature rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, delle apparecchiature elettriche e prevenzione incendi, con bassissimi livelli di rumorosità;
- ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
- alla pulizia dei distributori; alla pulizia ed allo svuotamento dei contenitori dei rifiuti, da collocarsi a propria cura e spese nelle immediate adiacenze della macchina, in numero idoneo a garantire il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata rifiuti vigenti nel tempo; alla pulizia dell'area interessata alla consumazione (se non si tratti di locale dedicato, almeno 10mq), garantendo sempre il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- ad assicurare l'erogazione dei prodotti continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla autorizzazione;
- a rimuovere o riparare entro un massimo di due giorni i distributori non funzionanti;
- a rimborsare agli utenti i soldi quando la macchina non abbia erogato, per qualsiasi motivo, il bene pagato;
- ad assicurare che gli alimenti e le bevande erogate dalle macchine siano di buona qualità, non siano scaduti di validità (le date di scadenza dovranno sempre essere ben visibili sui prodotti), e siano conservate nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti: segnatamente, in caso di distribuzione di alimenti da conservarsi a temperature controllate (es. tra 0° e 8 ° gradi centigradi), il distributore deve essere dotato di rilevatore esterno delle temperature;
- a garantire un approvvigionamento frequente degli alimenti distribuiti, soprattutto di quelli con termini di scadenza perentori o per natura deperibili (es. Frutta, verdura);
- di garantire l'integrità delle confezioni degli alimenti distribuiti anche nelle fasi dell'erogazione;
- a garantire e documentare che l'acqua utilizzata possessa le caratteristiche di qualità previste dal D.Lgs 31/01, ove non erogata direttamente dal pubblico acquedotto e tenuto conto delle limitazioni d'uso imposte da provvedimenti contingibili e urgenti eventualmente adottati dall'Autorità Sanitaria Locale;

- a comunicare tempestivamente all'Azienda eventuali modifiche alla propria ragione sociale, cessioni d'azienda e di ramo d'azienda, fusioni e quant'altro possa essere influente sull'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento;
- a praticare prezzi di vendita degli alimenti e delle bevande che non superino di oltre il 10% le medie dei prezzi praticati da altri somministratori presso strutture pubbliche e private nel territorio di competenza della ASL 2 di Olbia;
- a rispettare i regolamenti ed ordinamenti di Polizia urbana, di Pubblica Sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità;
- a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- a garantire ai propri dipendenti il rispetto del trattamento giuridico economico stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel tempo e nel territorio all'attività commerciale o artigianale esercitata, pagando regolarmente le contribuzioni assicurative e previdenziali;
- a rispettare il divieto di tenere nei locali ove siano installate le macchine ed in qualsiasi altro spazio aziendale materiali ed oggetti ingombranti, non decorosi, infiammabili o comunque, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, pericolosi o d'intralcio;
- a garantire, per quanto attiene in particolare: **a)** l'allacciamento elettrico, che esso sarà eseguito a propria cura e spese, se non già esistente o non conforme, nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare che la derivazione dell'impianto centrale, salvo sia diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento, sarà realizzata con canalina in PVC autoestingente, conduttori NO7V – K non propaganti l'incendio, di sezione min. 2.5 mmq, conduttore di terra giallo-verde; la presa di collegamento elettrico sarà interbloccata tipo CEE con spina a ghiera da 2x16 A+T, protetta da interruttore automatico magnetotermico da 2x16 A, differenziale id=0,03°; **b)** l'eventuale collegamento idrico, che esso sarà realizzato a regola d'arte secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari;
- a tenere indenne l'ASL 2 di Olbia da ogni responsabilità e danno, diretto o indiretto, derivante dalla mancata osservanza da parte del soggetto autorizzato, di suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle norme cui esso fa rinvio;
- ad accettare espressamente che ogni singola violazione ad obblighi previsti dal presente Regolamento in questo articolo od in altra sua parte inerenti la sicurezza e l'igiene del servizio e delle macchine, la salubrità e la qualità degli alimenti e delle bevande, la continuità nell'erogazione del servizio, il trattamento del personale dipendente o collaboratore ed il versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, le norme per la salvaguardia della sicurezza lavoro e della salute dei lavoratori, il prezzo dell'autorizzazione costituisca causa di revoca immediata dell'autorizzazione senza diritto ad indennizzo alcuno; sono altresì causa di revoca immediata dell'autorizzazione le violazioni cui il Regolamento correla direttamente ed espressamente detta sanzione; mentre altre violazioni possono costituire causa di revoca dell'autorizzazione previa contestazione della violazione stessa, valutata la sua gravità.

Art. 9

Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 2 giorni dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata .

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti ed avarie, o il mancato approvvigionamento delle apparecchiature, o disfunzioni dei dispositivi di pagamento di

inoltrare richieste di rimborso, il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 5 giorni dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire immediatamente il distributore automatico con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche.

Art. 10

Vendita dei prodotti

L'approvvigionamento e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente al loro interno e la vendita di eventuali chiavette o schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del soggetto autorizzato.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo costituisce motivo di revoca immediata dell'autorizzazione.

Art. 11

Assicurazioni

Sono a carico del soggetto autorizzato le spese per la sicurezza delle apparecchiature e degli spazi concessi; prima del rilascio dell'autorizzazione e per ottenerla, egli deve depositare copia di apposita polizza assicurativa che copra il rischio per responsabilità civile per danni a terzi, chiunque essi siano. La polizza deve necessariamente coprire almeno i danni da incendio, folgorazione, somministrazione di cibi e bevande provocati dalle macchine, dai cibi e dalle bevande e/o direttamente da proprio personale (dipendente o collaboratore) nell'esercizio dell'attività connessa all'autorizzazione e deve essere mantenuta valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

Detta polizza deve garantire la copertura assicurativa per massimale/sinistro per un minimo di € 5.000.000,00, di cui:

partita 1) per danni a persone: € 4.000.000,00;

partita 2) per danni a cose: € 500.000,00.

ed un massimale annuo non inferiore a € 10.000.000,00.

Ad ogni scadere del periodo assicurato il soggetto autorizzato dovrà depositare copia delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi per il periodo successivo: il mancato deposito di dette copie entro 15 giorni dallo scadere del periodo assicurato costituisce motivo di revoca immediata dell'autorizzazione.

Art. 12

Ulteriori cause di revoca dell'autorizzazione – rinuncia – adempimenti connessi all'estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale siano stati installati i distributori non sia più destinato all'uso per cui ne era stata prevista l'installazione; l'ASL 2 di Olbia si riserva altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio; in tutti i casi precedenti, così come negli altri casi di revoca dell'autorizzazione previsti dal presente Regolamento, il soggetto autorizzato non ha diritto a risarcimenti o indennizzi, mentre, qualora la revoca anticipata dell'autorizzazione abbia luogo non per cause imputabili a violazione di obblighi da parte del soggetto autorizzato, egli ha diritto al rimborso del prezzo anticipato per i dodicesimi d'anno residui.

Il soggetto autorizzato può altresì rinunciare per giustificato motivo: non è ammessa la rinuncia parziale dell'autorizzazione.

Sia la revoca sia la rinuncia devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine di efficacia della revoca o della rinuncia.

Venuta meno, per decorso del tempo, per revoca o per rinuncia, l'autorizzazione, gli spazi saranno riconsegnati dal soggetto autorizzato all'ASL 2 di Olbia alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Il soggetto autorizzato deve rimuovere le macchine nei 10 giorni dal venir meno, per qualsiasi causa, dell'autorizzazione; in ipotesi di inottemperanza a tale obbligo, l'Azienda provvederà direttamente a rimuoverle e a custodirle a spese e rischio del soggetto inadempiente, con diritto di ritenzione dei beni fino a quando siano rimborsate le spese di rimozione e custodia

Art. 13 **Controlli**

La ASL 2 di Olbia si riserva ogni controllo circa il rispetto delle norme del presente Regolamento.

E' di competenza del Servizio individuato con proprio provvedimento dal Direttore Generale la gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati inerenti il rilascio e le verifiche sulle autorizzazioni; sono di competenza dei Direttori di P.O. e dei Responsabili delle Unità Operative e dei Servizi e delle Strutture Aziendali, o di loro delegati, le verifiche sul rispetto, da parte dei soggetti autorizzati, degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 14 **Verifiche e lavori**

Durante il periodo di durata dell'autorizzazione, l'ASL 2 ha diritto di eseguire sugli spazi dati verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento dei soggetti autorizzati, che, tuttavia, non possono rifiutarli.

Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del soggetto autorizzato.

In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'abito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese dell'ASL 2.

Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del soggetto autorizzato e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il soggetto autorizzato ha diritto ad una riduzione del prezzo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 15 **Imposte e tasse**

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Art. 16 **Norme finali transitorie**

Coloro che, senza titolo autorizzatorio rilasciato dal Direttore Generale dell'Azienda, abbiano installato apparecchiature per la somministrazione di alimenti e bevande in locali dell'Azienda sono tenuti a rimuoverle entro 15 giorni dall'apposita comunicazione dell'ASL 2 di Olbia; in ipotesi di inottemperanza a tale obbligo: a) l'Azienda provvederà direttamente a rimuoverle e a custodirle a spese e rischio del soggetto inadempiente, con diritto di ritenzione dei beni fino a quando siano rimborsate le spese di rimozione e custodia e, b) provvederà a richiedere al soggetto inadempiente un rimborso forfetario delle spese per consumi elettrici ed idrici calcolato sulla base dei prezzi di cui al precedente articolo 6.

L'Azienda si riserva in qualsiasi momento il diritto modificare il numero degli spazi individuati per il posizionamento dei distributori automatici, di sospendere il servizio disciplinato dal presente Regolamento o di apportare modifiche al Regolamento stesso, senza che i soggetti autorizzati possano avanzare nei suoi confronti pretese di alcuna natura.